CAMERA DEI DEPUTATI N. 4043

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MAGLIANO TERENZIO

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 aprile 1967 *(Stampato n. **1952**)*

—

Esenzioni fiscali per rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni e dalle Provincie

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 maggio 1967

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le plusvalenze derivanti alle Provincie e ai Comuni a seguito della rivalutazione dei beni disposta dall'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, prorogato dalla legge 5 luglio 1965, n. 817, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Le plusvalenze stesse non concorrono, ai fini della imposta sulle società, alla formazione dell'imponibile di cui all'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, delle aziende delle Provincie e dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico.